Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 novembre 1963** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 ottobre 1963, n. **1481.**

Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 1966, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con la legge 9 maggio 1950, n. 329, è ammessa, relativamente ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, quando l'Amministrazione riconosca che il costo complessivo dell'opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 6 per cento per effetto di variazioni di prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta.

La predetta facoltà, in deroga al disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato dall'articolo 2 della legge 9 maggio 1950, n. 329, può essere esercitata anche dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonchè dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile limitatamente alle opere pubbliche di competenza

dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto e della legge richiamati al primo comma.

Art. 2.

Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni, dalle Aziende autonome e dagli Enti pubblici indicati nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, di cui all'articolo 1 della presente legge, la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal detto decreto è ammessa nei limiti seguenti:

a) per la parte dei lavori eseguita in data anteriore al 1° luglio 1962, quando l'Amministrazione riconosca che il costo relativo è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione della offerta;

b) per la parte dei lavori eseguita dal 1° luglio 1962 al 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 5 per cento;

c) per la parte dei lavori eseguita dal 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 6 per cento.

Le istanze di revisione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), ed entro 6 mesi dalla ultimazione dei lavori nella ipotesi di cui alla lettera c).

Il presente articolo si applica esclusivamente per le opere dello Stato e delle Regioni nonchè degli Enti locali e di ogni altro Ente pubblico per le sole opere assistite da contributi dello Stato.

Art 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli di bilancio relativi ai lavori oggetto della revisione.

Art. 4.

La presente legge non si applica ai contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — SULLO — RUMOR — MEDICI — COLOMBO — BOSCO — MATTARELLA — TOGNI — DELLE FAVE — CORBELLINI — RUSSO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1963, n. 1482.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma ad acquistare un immobile per l'ampliamento della propria sede.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione della Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Viste le deliberazioni numeri 399 e 9 del 20 dicembre 1962 e del 7 gennaio 1963, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma ha stabilito di acquistare un immobile per l'ampliamento della propria sede;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma è autorizzata ad acquistare dalla Compagnia Italiana Alberghi Turistici S. A. (C.I.A.T.S.A.), con sede in Valdagno, un appartamento di mq. 246,48, complessivamente, sito in un edificio di nuova costruzione, posto in Parma tra via Bodoni-piazza Bodoni e via Affò, alle condizioni previste nelle deliberazioni numeri 399 e 9, del 20 dicembre 1962 e del 7 gennaio 1963.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1963

SEGNI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. 1483.

Approvazione delle modificazioni allo statuto dell'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma.

N. 1483. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono approvate le modificazioni deliberate dalla assemblea dell'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma, agli articoli 7, 12, 18, 19 e 21 dello statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1963, n. 1484.

Approvazione delle modifiche apportate al testo dello statuto del Fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

N. 1484. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono approvate le modifiche degli articoli 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61 e 62 dello statuto del Fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1485.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « San Leone », con sede nella frazione San Leo del comune di Anghiari (Arezzo).

N. 1485. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « San Leone », con sede nella frazione San Leo del comune di Anghiari (Arezzo), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1486.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Sant'Agata », con sede nella frazione Fratta del comune di Cortona (Arezzo).

N. 1486. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Sant'Agata », con sede nella frazione Fratta del comune di Cortona (Arezzo), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1487.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Sant'Apollinare », con sede nella frazione Le Ville del comune di Monterchi (Arezzo).

N. 1487. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Sant'Apollinare », con sede nella frazione Le Ville del comune di Monterchi (Arezzo), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1963, n. 1488.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Ippazio Vescovo e Martire, sita in comune di Tiggiano (Lecce).

N. 1488. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Ippazio Vescovo e Martire, sita in comune di Tiggiano (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1963.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1961, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Frosinone presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Secchi rag. Costantino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Bruni dott. Tommaso, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Calni ing. Alberto, rappresentante del Genio civile;

Cesari dott. Francesco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Sciumbata dott. Gabriele, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Gabriele Elio, Iafrate Rodolfo, Villani dott. Salvatore, Bellardinelli Elio, Palombi Daniele, Esta Antonio, Gregorini Marino, rappresentanti dei lavoratori;

Galella comm. Francesco, Cervini dott. Angelo, Sarrecchia rag. Romolo, Di Castro dott. Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Neglia Franco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(9483)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1963.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1963, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Livorno e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Livorno presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Rafanelli dott. Paolo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Antoni dott. Renzo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Fontani rag. Alberto, rappresentante del Genio civile;

Scardigli rag. Tullio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Giglioli dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Del Lucchese Valdo, Miniati Giovanni, Pancrazi Pasquale, Ceravola Silvano, Pasquali Enrico, Formiconi Armando, Gasparri Ilio, rappresentanti dei lavoratori:

Bandinelli Natale, Ieracitano Antonio, Mannucci dott. Ettore, Galli Silvano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Potenti cav. Ciniro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(9489)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1963.

Determinazione di retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni, locande, trattorie, ristoranti, mense, della provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione Ina-Casa;

Visto l'art. 10, primo comma, lett. *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla Gestione INA-Casa ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni, locande, trattorie, ristoranti, mense, della provincia di Varese, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal 1° gennaio 1962.

Roma, addì 16 ottobre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie per il personale dipendente dagli alberghi, ristoranti, pensioni, locande, trattorie e mense della provincia di Varese.

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE ESERCIZI			
	1ª	2ª	3ª	4ª
1ª Categoria	69.000	64.000	48.000	—
2ª Categoria	55.000	48.000	43.000	40.000
3ª Categoria	45.000	43.000	41.000	34.000
Personale inferiore ai 18 anni	25.000	24.000	22.000	19.000
Personale con prestazione di lavoro non superiore alle ore 4 giornaliere	—	—	13.000	13.000

NOTE:

1) Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate; in un anno si considerano 13 mensilità di retribuzione medie, calcolate secondo la presente tabella.

2) La presente tabella si intende comprensiva dei seguenti elementi retributivi: stipendio - contingenza - vitto e alloggio - percentuale di servizio - festività nazionali e infrasettimanali - compenso per il lavoro straordinario.

3) Classificazione del personale:

1ª categoria: capi camerieri, capi cuochi, capi portieri, portieri di notte che conoscano almeno tre lingue, barista unico negli alberghi di 1ª categoria;

2ª categoria: camerieri, cuochi, portieri, baristi;

3ª categoria: tutto il personale rimanente.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(9439)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1963.

Nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 27 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con decreto del Ministro per il tesoro del 2 febbraio 1962;

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1962, con il quale il dott. Paolo Biserni è stato confermato sindaco effettivo dell'Istituto predetto;

Considerato che il dott. Paolo Biserni è scaduto di carica con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1962;

Vista la proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Paolo Biserni è confermato sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(9481)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1963.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Civitacastellana, di 2ª categoria, con sede in Civitacastellana (Viterbo) e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera del 18 giugno 1963, con la quale il Commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Civitacastellana, di 2ª categoria, con sede in Civitacastellana (Viterbo), ha chiesto la messa in liquidazione del Monte stesso, ai sensi dell'art. 67 del predetto regio decreto-legge n. 375/1936;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Civitacastellana, di 2ª categoria, con sede in Civitacastellana (Viterbo), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(9585)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1963.

Sostituzione del liquidatore e ricostituzione del Collegio sindacale della Cooperativa agricola di Roccamena, con sede in Roccamena (Palermo), in liquidazione ordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei soci in data 18 luglio 1937, perfezionata nei modi di legge, riguardante lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cooperativa agricola di Roccamena (Palermo);

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1961, col quale l'avv. Arturo Morreale è stato nominato, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge n. 375 liquidatore della predetta azienda;

Considerato che il predetto liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto far luogo alla di lui sostituzione;

Rilevata inoltre l'attuale carenza del Collegio sindacale della predetta Cooperativa, e ritenuta quindi la necessità di procedere alla sua ricostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giacomo Del Guercio è nominato liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena (Palermo), in liquidazione ordinaria.

Il dott. Francesco D'Alia è nominato presidente del Collegio sindacale ed i signori prof. Francesco Gravante e prof. Stefano Mannino sono nominati sindaci effettivi della Cooperativa medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(9466)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1963.

Ricostituzione del Collegio sindacale della Cassa agraria « San Sebastiano » di Mistretta, con sede in Mistretta (Messina), in liquidazione ordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133;

Vista la deliberazione assembleare in data 14 luglio 1935, debitamente perfezionata, nei modi di legge, con la quale fu deciso lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa agraria « San Sebastiano » di Mistretta, società cooperativa in nome collettivo, avente sede a Mistretta (Messina);

Rilevata l'attuale carenza del Collegio sindacale della predetta Cassa, e ritenuta quindi la necessità di procedere alla sua ricostituzione, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Saccone è nominato presidente del Collegio sindacale della Cassa agraria « San Sebastiano » di Mistretta (Messina) ed i signori dott. Giuseppe Chillè e dott. Ampelio Spada sono nominati sindaci effettivi della Cassa medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(9463)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1963.

Sostituzione del liquidatore e ricostituzione del Collegio sindacale della Cassa rurale « San Giuseppe » di Mezzojuso, con sede in Mezzojuso (Palermo), in liquidazione ordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il regio decreto in data 20 settembre 1934, col quale la Cassa rurale « San Giuseppe » di Mezzojuso (Palermo) veniva posta in liquidazione;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1961, col quale l'avv. Arturo Morreale è stato nominato, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, liquidatore della predetta azienda;

Considerato che il predetto liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Rilevata inoltre l'attuale carenza del Collegio sindacale della predetta Cassa, e ritenuta quindi la necessità di procedere alla sua ricostituzione ai sensi della norma da ultimo citata;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giacomo Del Guercio è nominato liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » di Mezzojuso (Palermo), in liquidazione ordinaria.

Il sig. dott. Francesco D'Alia è nominato presidente del Collegio sindacale ed i signori prof Francesco Gravante e prof. Stefano Mannino sono nominati sindaci effettivi della Cassa medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(9465)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1963.

Classificazione tra le comunali di una strada di bonifica in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 28 dicembre 1959, n. 174, con la quale il comune di Cavarzere (Venezia) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica: « argine sinistro e destro scolo Botta Rovigata » di km. 6+332;

Visto il voto n. 1542 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 23 luglio 1963, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di bonifica denominata: « argine sinistro e destro scolo Botta-Rovigata » costruita dal Consorzio della bonifica « S. Giustina » della lunghezza di km. 6+332 è classificata comunale ed inclusa nello elenco del comune di Cavarzere (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1963

Il Ministro: SULLO

(9516)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1963.

Nomina di due consiglieri di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la costituzione dell'Istituto per il credito sportivo con sede in Roma;

Visto lo statuto del predetto Istituto, approvato con decreto ministeriale 2 novembre 1959 e modificato con decreti ministeriali 9 marzo 1960, 3 maggio 1961 e 8 gennaio 1963;

Ritenuto di dovere provvedere ai sensi dell'art. 14 del su indicato statuto, alla integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo con la partecipazione dei rappresentanti del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Viste le designazioni a tal fine formulate;

Decreta:

Sono nominati consiglieri di amministrazione dello Istituto per il credito sportivo i signori:

Cirillo dott. Francesco, in rappresentanza del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Savino Torraca dott. Rosario, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

I predetti restano in carica per il quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1963

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9509)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1963.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phénix ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phénix », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phénix »:

Tariffa 28.1, relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente e in misura ridotta in caso di premorienza;

Tariffa 29.1, relativa all'assicurazione a premio annuo decrescente del 4% dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente in caso di premorienza;

Tariffa 35.1 (M - F), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa 36.1, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata pagabile fino al primo decesso.

Roma, addì 31 ottobre 1963

Il Ministro: TOGNI

(9471)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1374, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica allo Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 4 giugno 1962, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1963, concernente la nomina del dottor Vittorio Triggiani a presidente dell'Ente stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Triggiani nell'incarico di rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio in seno al predetto Consiglio;

Decreta:

L'ing. Michele Scianatico è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, in sostituzione del dott. Vittorio Triggiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(9515)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1963.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla « *Intercontinentale Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni* », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 499;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Intercontinentale Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentato dalla « Intercontinentale Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni », con sede in Roma:

Tariffa *C* 1, relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza.

Roma, addì 31 ottobre 1963

Il Ministro: TOGNI

(9472)

DECRETO PREFETTIZIO 31 ottobre 1963.

Sostituzione del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Latina.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il proprio decreto n. 923/Gab., in data 30 gennaio 1962, con il quale è stato costituito, per il triennio 1° febbraio 1962-31 gennaio 1965 il Consiglio provinciale di sanità di Latina;

Visto il successivo decreto n. 15.2-4060/Gab. del 4 maggio 1963, con il quale il dott. Antonino Caruso, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, è stato nominato segretario del predetto Consesso in sostituzione del dott. Vincenzo Santoriello, chiamato a prestar servizio di leva;

Vista la lettera in data 22 c. m. con la quale il medico provinciale di Latina, designa a svolgere le funzioni di segretario del predetto Consesso il dottor Vincenzo Santoriello, rientrato in sede, dopo aver adempiuto agli obblighi militari;

Visto l'art 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Santoriello, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, svolgerà le funzioni di segretario in seno al Consiglio provinciale di sanità di Latina, in sostituzione del dott. Antonino Caruso.

Latina, addì 31 ottobre 1963

Il prefetto: PIGNATARO

(9518)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 7 novembre 1963, è revocato il decreto ministeriale 14 maggio 1963, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Ingrassia Carmelo nel comune di Roma ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Catania.

(9610)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Patologia generale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante la seconda cattedra di « Patologia generale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli insegnanti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9609)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma il 24 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1963, registro n. 65 Pubblica istruzione, foglio n. 342, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla insegnante non di ruolo prof.ssa Siciliano Caterina avverso la decisione 28 gennaio 1960, con la quale la Commissione provinciale dei ricorsi, istituita presso il Provveditorato agli studi di Reggio Calabria, in accoglimento di un ricorso proposto dall'insegnante non di ruolo, prof.ssa Smorto Giovanna, modificò il punteggio attribuito alla prof.ssa Siciliano, facendo retrocedere la stessa dal primo al secondo posto nella graduatoria provinciale per l'insegnamento di materie letterarie nella Scuola tecnica e nella prima classe degli Istituti tecnici.

(9600)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott.ssa Carmela Nunnari, nata a Santo Stefano d'Aspromonte il 3 luglio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Messina il 24 marzo 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(9348)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Parma

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1963, registro n. 46 Lavori pubblici, foglio n. 270, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Parma.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(9395)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Grosseto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11659 in data 28 ottobre 1963, è stata prorogata, fino al 31 dicembre 1963, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Grosseto, affidata al dott. Armando Nicastro.

(9345)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Torre Lapillo (Nardò). Rettifica.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 5 settembre 1962, è stato rettificato il decreto interministeriale in data 17 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 22 giugno 1960, con il quale venne dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita sulla spiaggia di Torre Lapillo (Nardò) avente la superficie di mq. 10.500 riportata in catasto al foglio n. 14, particella n. 31 del comune di Nardò, nel senso che l'area citata nel decreto stesso, avente una superficie di mq. 10.500 è inscritta in catasto al foglio n. 14, particella n. 23 del comune di Nardò.

(9596)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1963, registro n. 28, foglio n. 148, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, prodotto in data 2 settembre 1960 dal dott. Grassi Fausto avverso il provvedimento della Banca d'Italia del 7 marzo 1960, con il quale veniva respinta la richiesta intesa ad ottenere il riconoscimento, ai fini economici della liquidazione, del servizio prestato nel periodo 28 maggio 1951-15 gennaio 1954.

(9498)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1963, registro n. 28, foglio n. 183, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 10 dicembre 1960 dall'avv. Magnifico Domenico avverso il provvedimento della Banca d'Italia del 22 ottobre 1960, con il quale veniva respinta la richiesta intesa ad ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 1° luglio 1955, n. 565.

(9499)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1963, registro n. 28, foglio n. 182, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 14 gennaio 1960 dal sig. Palladino Mario avverso il provvedimento del Banco di Napoli del 23 luglio 1959, con il quale veniva respinta la richiesta intesa ad ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dalle leggi 28 dicembre 1950, n. 1079 e 26 febbraio 1957, n. 37.

(9500)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216

Corso dei cambi del 12 novembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,41	622,39	622,41	622,40	622,40	622,40	622,40	622,42	622,40	622,40
$ Can.	577,31	577,55	577,25	577,45	577,10	577,50	577,50	577,40	577,50	577,50
Fr. Sv.	144,21	144,18	144,20	144,20	144,18	144,20	144,195	144,20	144,20	144,20
Kr. D.	90,12	90,10	90,10	90,11	90,12	90,11	90,08	90,12	90,11	90,11
Kr. N.	86,98	86,96	87 —	86,97	87 —	86,97	86,96	87 —	86,97	86,97
Kr. Sv.	119,85	119,88	119,86	119,875	119,75	119,83	119,88	119,85	119,87	119,85
Fol.	172,81	172,80	172,79	172,775	172,75	172,82	172,77	172,77	172,82	172,82
Fr. B.	12,46	12,492	12,494	12,49195	12,485	12,48	12,491	12,47	12,49	12,49
Franco francese	127,03	127,02	127,04	127,030	127,10	127,02	127,02	127,02	127,02	127,03
Lst.	1741,48	1741,40	1741,55	1741,35	1741,375	1741,41	1741,35	1741,45	1741,42	1741,20
Dm. occ.	156,56	156,52	156,53	156,53	156,52	156,54	156,515	156,55	156,54	156,59
Scell. Austr.	24,07	24,07	24,07	24,0775	24,05	24,07	24,075	24,07	24,07	24,07
Escudo Port.	21,71	21,71	21,73	21,72	21,70	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71

Media dei titoli del 12 novembre 1963

Rendita 5 % 1935	108,425
Redimibile 3,50 % 1934	91,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,90
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,375
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 novembre 1963

1 Dollaro USA	622,40
1 Dollaro canadese	577,475
1 Franco svizzero	144,197
1 Corona danese	90,095
1 Corona norvegese	86,965
1 Corona svedese	119,877
1 Fiorino olandese	172,772
1 Franco belga	12,491
1 Franco francese	127,025
1 Lira sterlina	1741,35
1 Marco germanico	156,522
1 Scellino austriaco	24,076
1 Escudo Port.	21,715

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 13 novembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,40	622,39	622,39	622,40	622,40	622,40	622,40	622,42	622,40	622,40
$ Can.	577,30	577,45	577,70	577,65	577,10	577,45	577,55	577,42	577,45	577,40
Fr. Sv.	144,20	144,20	144,20	144,19	144,18	144,20	144,195	144,20	144,20	144,20
Kr. D.	90,11	90,10	90,10	90,11	90,12	90,11	90,095	90,12	90,11	90,11
Kr. N.	86,97	86,96	86,98	86,97	87 —	86,97	86,96	87 —	86,97	86,97
Kr. Sv.	119,84	119,91	119,86	119,88	119,75	119,84	119,8725	119,85	119,87	119,87
Fol.	172,80	172,78	172,79	172,80	172,75	172,80	172,805	172,77	172,77	172,80
Fr. B.	12,45	12,488	12,4875	12,482	12,485	12,47	12,485	12,47	12,49	12,49
Franco francese	127,03	127,03	127,01	127,02	127,10	127,03	127,01	127,02	127,03	127,03
Lst.	1741,48	1741,50	1741,50	1741,575	1741,375	1741,35	1741,50	1741,40	1741,35	1741,35
Dm. occ.	156,57	156,53	156,536	156,5375	156,52	156,53	156,53	156,55	156,53	156,53
Scell. Austr.	24,07	24,06	24,07	24,075	24,05	24,07	24,073	24,07	24,07	24,075
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,72	21,70	21,72	21,71	21,71	21,72	21,71

Media dei titoli del 13 novembre 1963

Rendita 5 % 1935	108,55
Redimibile 3,50 % 1934	91,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,90
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,45
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 novembre 1963

1 Dollaro USA	622,40
1 Dollaro canadese	577,60
1 Franco svizzero	144,192
1 Corona danese	90,102
1 Corona norvegese	86,965
1 Corona svedese	119,876
1 Fiorino olandese	172,802
1 Franco belga	12,483
1 Franco francese	127,015
1 Lira sterlina	1741,537
1 Marco germanico	156,534
1 Scellino austriaco	24,074
1 Escudo Port.	21,715

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Governolese Terrazzieri », con sede in Governolo di Roncoferraro (Mantova).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 ottobre 1963 la Società cooperativa edilizia « Governolese Terrazzieri », con sede in Governolo di Roncoferraro (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 27 aprile 1951 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. rag. Di Mattei Ricardo.

(9208)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 ottobre 1963, la gestione commissariale della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) è stata prorogata fino al 30 aprile 1964.

Dal 24 ottobre 1963 il dott. Fernando Cionni è stato nominato commissario governativo della cooperativa predetta in sostituzione dell'avv. Giovanni Castagnetti, dimissionario.

(9282)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel conferimento di ricompense al valor civile pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1963, n. 131, a pagina 2634, al nome di Pellinini Otello, leggasi *Pillinini Otello* ed in quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1963, n. 166, a pag. 3331, al nome di Portelli Francesco, leggasi *Portelli Pasquale*.

(9400)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Orbetello (Grosseto). (Rettifica).

La superficie complessiva dei terreni riportata nel catasto del comune di Orbetello (Grosseto) al foglio n. 7, particelle numeri 36, 37 e 60 p., di cui con decreto 17 dicembre 1959, n. 2411 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1960, è stato disposto il trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, è di Ha. 1.25.20, anzichè di Ha. 1.15.20.

(9581)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno, con sede in Caserta.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11877/12982 in data 5 novembre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno con sede in Caserta, deliberato dal commissario governativo in data 13 luglio 1963.

(9496)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1963, registro n. 2 Turismo e Spettacolo, foglio n. 398, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Damiano Rocco, esercente cinema in Guardiagrele (Chieti), nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della Società in nome collettivo « Damiano Rocco e C. » in data 20 ottobre 1962, avverso il provvedimento del Ministero del turismo e dello spettacolo con il quale è stato rilasciato alla Società « Orlando Luisa Forlano Emidio » il nulla osta alla costruzione, in detto Comune, di una sala cinematografica della capacità di 302 posti.

(9442)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Civitacastellana, di 2ª categoria, con sede in Civitacastellana (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 24 ottobre 1963, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Civitacastellana, di 2ª categoria, con sede in Civitacastellana (Viterbo), e pone lo stesso in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Michele Lampignano è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Civitacastellana, di seconda categoria, con sede in Civitacastellana (Viterbo), ed i sigg. Remo Santi, geom. Luigi Fortuna ed Otello Prosperi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1963

Il Governatore: CARLI

(9586)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso a nove posti di operaio di seconda categoria (qualificati) con la qualifica di conducente di automezzi nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a nove posti di operaio di 2ª categoria (qualificati) con la qualifica di conducente di automezzi nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite massimo previste dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

e) essere in possesso della patente di guida almeno della categoria D;

f) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Saranno esclusi dal concorso coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Limiti di età

Il limite massimo di età previsto all'art. 2, lettera *b*) è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportate condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legi-

slativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1950 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1148, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad esse assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati e invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) e 8) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.
Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 del presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio e della patente di guida richiesta dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori dii anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati od operai presso pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda; nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Visita medica

I candidati saranno sottoposti a visita medica da parte di una Commissione, che verrà successivamente nominata con decreto ministeriale, per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine a disimpegnare le mansioni proprie della qualifica alla quale concorrono.

La visita medica comprenderà anche un esame psicotecnico completo.

Art. 6.

Prove di esame

Tutti i concorrenti che avranno superato con esito favorevole la visita medica e l'esame psicotecnico saranno ammessi a sostenere l'esame teorico-pratico per l'accertamento dell'abilità professionale.

L'esame sarà costituito da una prova orale nella quale i concorrenti dovranno dimostrare la conoscenza delle norme del Codice della strada nonchè della teoria dei meccanismi che compongono l'autoveicolo e da una prova pratica di guida.

L'esame di cui al comma precedente non si intenderà superato qualora i concorrenti non raggiungano, in ciascuna prova il punteggio di sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere la prova di guida i candidati dovranno presentarsi muniti della patente di guida almeno della categoria D conseguita in data anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 4 del bando.

Art. 7.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

La data e il luogo in cui si svolgeranno le prove di esame e la visita medica saranno comunicati ai candidati con non meno di quindici giorni di anticipo.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame e la visita medica, i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato le prove di cui al precedente art. 6 debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Votazione complessiva e graduatoria

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto riportato nella prova orale con il voto riportato nella prova pratica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

In caso di parità si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 ed all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di preferenza o di precedenza previsti in favore dei candidati che si trovino in possesso di particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione nei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare, in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 3;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al

presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che non siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto di foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in bollo rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza e preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti od assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1498, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa

in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che la madre o il padre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli o le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° gennaio 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza o coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8 su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedent art. 10;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita accettazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova operai permanenti di 2ª categoria nel ruolo degli operai dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto, con decreto motivato. In tal caso spetta allo operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 14.

Commissione per la visita medica

La Commissione di cui al precedente art. 5 sarà così costituita

un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, presidente;

due medici del servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art. 15.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà così composta:

un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, presidente;

due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa e due del ruolo della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1963

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1963
Registro n. 92 bilancio Trasporti I.G.M.C.T.C., foglio n. 223

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo al

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile
Ispettorato generale della motorizzazione
e dei trasporti in concessione Servizio
affari generali e personale ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . .
nato a (prov. di . . .)
il giorno domiciliato in
(prov. di .) via n.
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a nove posti di operaio permanente di seconda categoria (qualificati), con la qualifica di conducente di automezzi, nel ruolo degli operai dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età, in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di presso l'Istituto
di essere cittadino italiano, di essere in possesso della patente di guida della categoria ., di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
(i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara .
(secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso .;
di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato (o salariato) dello Stato presso
in qualità di dal al
e che detto servizio è cessato a motivo di
(indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo

Data . . . .

Firma (1) . . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(8325)

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a novanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la tabella *B*, allegata alla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Considerato, che nella carriera ausiliaria delle guardie di sanità è disponibile un sufficiente numero di posti, rispetto a quelli da mettere a concorso;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a 90 posti di guardia di sanità in prova, nella carriera ausiliaria delle guardie di sanità.

I vincitori del concorso suddetto saranno destinati presso gli uffici periferici e non potranno essere trasferiti presso gli uffici centrali se non dopo avervi prestato servizio per almeno tre anni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza elementare e patente di abilitazione alla guida di autoveicoli, categoria B, ovvero C, ovvero D, ovvero E, di cui all'art. 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dai limiti di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato.

c) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione III, nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a calendario apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopra indicato, anche se trasmesse per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome, a pena di esclusione dal concorso:

1) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età o che consente di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età dichiareranno, invece, se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) se abbiano riportato, o meno, condanne penali (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il possesso della licenza elementare, la scuola e l'anno in cui l'hanno conseguita;

6) il possesso della patente o delle patenti di abilitazione alla guida di autoveicoli indicate al precedente articolo 2, la provincia e l'anno in cui l'hanno conseguita;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione, o di revoca, o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda, dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma, in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda, ovvero anche successivamente, ma sempre entro il termine utile per la presentazione della domanda stessa, i candidati dovranno far pervenire i titoli che intendono offrire in valutazione nonchè un elenco in carta libera ed in due esemplari dei titoli stessi. Uno di tali esemplari, dopo i necessari riscontri, sarà restituito firmato per ricevuta.

Sono esclusi dalla valutazione i titoli richiesti per l'ammissione al concorso (licenza elementare e patente di abilitazione alla guida di autoveicoli), e quelli non pervenuti nel termine sopra indicato.

L'Amministrazione provvede, di ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda e dei documenti.

Art. 4.

Commissione di esame.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

b) da quattro impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione della sanità, con qualifica non inferiore, a direttore di sezione, membri.

Alla Commissione predetta saranno aggregati uno o più membri aggiunti per la prova di idoneità tecnica.

Un impiegato delle carriere direttive o di concetto, dell'Amministrazione della sanità, con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe e a segretario, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame.

Il concorso è per titoli ed è integrato:

1) da una prova pratica di scrittura sotto dettato;

2) da una prova di idoneità tecnica, comprendente:

a) un esperimento di conduzione di autoveicoli;

b) un colloquio sul funzionamento del motore;

c) un esame sulla segnaletica stradale.

Tanto la prova pratica di scrittura sotto dettato che quella di idoneità tecnica avranno luogo in Roma, e potranno ambedue essere svolte in più giorni in relazione al numero dei candidati. Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi alla prova pratica muniti di un documento di riconoscimento valido, ed alla prova di idoneità tecnica muniti della patente automobilistica.

L'assenza dalle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione dei titoli, della prova pratica e della prova di idoneità tecnica.

La valutazione dei titoli, presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 3, sarà effettuata in base a coefficienti numerici, da determinarsi da parte della Commissione, con l'attribuzione complessiva di punti 30.

I titoli dovranno essere stati rilasciati da autorità riconosciute o da enti qualificati.

Sono valutabili:

1) titoli di servizio: (servizio militare e servizio civile prestato presso lo Stato o gli Enti pubblici e locali);

2) titoli di studio superiori alla licenza elementare;

3) titoli vari: attività, capacità professionali ed altre specialità tecniche attinenti od utili alle funzioni di guardia di sanità.

Non sono ammessi a sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che non abbiano riportato almeno 4 punti nella valutazione dei titoli.

Non sono ammessi a sostenere la prova di idoneità tecnica i candidati che non abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La prova pratica e la prova di idoneità tecnica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12 trentesimi in ognuna di esse, con un massimo di 20/30.

La votazione complessiva è stabilita sommando il coefficiente numerico riportato nella valutazione dei titoli e la media dei voti ottenuti, rispettivamente, nella prova pratica ed in quella di idoneità tecnica.

A parità di merito si osserveranno le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Presentazione dei documenti.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura e quella di idoneità tecnica, e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione III, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo avanti indicato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti

1) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia notarile autenticata, su carta da bollo, del titolo di studio e dei titoli tecnici indicati nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo.

I candidati che abbiano superato il 32° anno, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo.

Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per i candidati invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggetti alla legalizzazione delle firme i documenti indicati nei precedenti numeri 2), 3), 4), 5), 6), nonchè quelli di cui al numero 1), rilasciati da Istituti statali; le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi ad uffici pubblici fuori della Provincia in cui ha sede la scuola, sono legalizzate dal provveditore agli studi.

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il personale statale di ruolo e quello di ruolo aggiunto, dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa o quelli in servizio di polizia, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato del casellario giudiziale;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) un certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero, dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre Amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso.

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici, di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di guardie di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità, e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di guardia di sanità oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1963
Registro n. 9, *foglio n.* 251. — MOFFA

Schema della domanda da inviare su carta da bollo.

Al Ministero della sanità - Direzione generale affari amministrativi e personale - Divisione III. — ROMA

Il sottoscritto . . . . , nato a . . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . ., residente in . . . ., via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a 90 posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del limite).

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito la licenza elementare in data . . . . presso la scuola . . . . ;

2) di essere in possesso della patente o delle patenti di abilitazione alla guida di autoveicoli rilasciata dalla prefettura di . . . . il . . . . ;

3) di essere cittadino italiano;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ;

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . ;

7) il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità di non essere mai stato dipendente da altre Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici (in caso contrario, indicare la qualifica, la durata e la causa di risoluzione dei relativi rapporti d'impiego).

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume la responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(9114)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per titoli a sedici posti di uditore giudiziario militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, sopracitato, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, concernente, fra l'altro, l'iscrizione di diritto di tutti i magistrati militari in attività di servizio nel ruolo ordinario - categoria magistrati - del Corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi delle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 16 dicembre 1961, nu. 1308, concernente il trattamento economico dei magistrati;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sedici posti di uditore giudiziario militare.

Al suddetto concorso possono partecipare soltanto i magistrati ordinari.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento od abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti indicati nel successivo articolo 3, dovranno pervenire al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - I Divisione personale civile di ruolo - Sezione II) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) i documenti annessi alla domanda stessa;

4) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

5) il loro preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale l'interessato presta servizio.

Qualora i candidati si trovino alle armi, dovranno indicare anche il recapito della loro abituale residenza civile, anteriormente alla chiamata alle armi.

Non saranno prese in considerazione le domande che, entro il termine sopraindicato, non dovessero pervenire al Ministero corredate di tutti i documenti prescritti e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di fare riserva di presentare alcuni dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di una delle tre Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Qualora il concorrente sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego.

La firma dell'ufficiale o del dirigente il servizio sanitario deve essere vidimata dall'autorità militare da cui dipendono.

b) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, comprovante che il concorrente possiede l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dall'autorità militare da cui egli dipende. Da tale vidimazione dovrà altresì risultare il grado e la categoria cui appartiene l'ufficiale medico.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari;

2) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia od estratto dello stato di servizio militare (se ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (se sottufficiali o militari di truppa), rilasciati dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia od estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente in bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente in bollo da L. 200, se assegnati in forza alla Capitaneria di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 200 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine e di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 200 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittime;

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 200, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 200, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittime.

Inoltre:

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi, in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV, del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. VI in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/On. del 5 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

5) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati e gli invalidi per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orentale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

7) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

8) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare il certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

9) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nel n. 6) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta bollata da L. 200, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisca il padre o la madre;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

11) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata da L. 200, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

12) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200;

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

13) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 200;

14) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

15) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui al precedente n. 14), che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, tra questi compresi quelli caduti in guerra;

16) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della marca da bollo da L. 200 su ogni foglio;

17) titoli e pubblicazioni di cui l'aspirante è in possesso e che desidera esibire, con speciale riguardo a quelli concernenti studi speciali da lui compiuti e il servizio prestato negli

uffici giudiziari. Essi saranno valutati soltanto se posseduti dall'aspirante prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Il certificato medico, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e lo stato di famiglia dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 4.

A norma dell'art. 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, e prima che la Commissione incaricata dell'espletamento del concorso inizi i suoi lavori, saranno dal Ministero della difesa-Esercito richiesti a quello di grazia e giustizia i rapporti informativi sul servizio prestato dai concorrenti presso gli uffici giudiziari ordinari, quando però si tratti di magistrati che non abbiano conseguito la nomina a vice pretore, in conformità dell'art. 2 della legge 17 aprile 1930, n. 421.

Art. 5.

Il Ministro, con decreto motivato, può disporre l'esclusione del candidato dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice — da nominarsi con successivo decreto ministeriale — sarà composta del procuratore generale militare, presidente, e, quali membri, di un sostituto procuratore generale militare e di un consigliere della Corte suprema di cassazione giudice del T.S.M. Disimpegnerà le funzioni di segretario un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 7.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta mediante coefficienti numerici. All'uopo, ciascun componente la Commissione disporrà di 10 punti per ognuno dei concorrenti. La somma dei punti attribuiti ad ogni concorrente sarà divisa per 3 e la media risultante rappresenterà il punto ottenuto da ciascun concorrente. L'idoneità non si intenderà conseguita se il candidato non ottenga almeno sette decimi.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti sarà osservato quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente, fra l'altro, la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita mediante l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in esperimento per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, con la qualifica di uditore giudiziario militare. Trascorso il periodo di esperimento, se riconosciuti idonei, saranno nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe.

Qualora, allo scadere del periodo di esperimento, i vincitori fossero invece, a giudizio della Commissione del personale della giustizia militare, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina a sostituto procuratore militare o giudice istruttore di 3ª classe, sarà, con decreto motivato del Ministro, dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Se i vincitori del concorso abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, saranno dispensati dal periodo di esperimento e saranno senz'altro nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale previsto per gli uditori giudiziari militari, ai sensi del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre all'aggiunta di famiglia spettante a norma di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1963
Registro n. 65 *Difesa-Esercito, foglio n.* 188. — ROSSI

(9213)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 18 maggio 1963, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 1964, con inizio delle singole prove alle ore 8 di ciascun giorno.

(9601)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1754 del 12 marzo 1963, con il quale veniva bandito concorso per titoli ed per esami per il conferimento di quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari;

Riconosciuto la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 4189 del 4 luglio 1963;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse:

1. Pacchierotti Licia . . . . . punti 52,40000
2. Giannotte Rosa . . . . . . » 51,60000
3. Guglielmo Teresa . . . . . . » 50,52375
4. Marziliano Francesca . . . . . » 49,21250
5. Sagratella Maria Pia . . . . . » 48,30000
6. Monteverde Rosa . . . . . . » 47,85000
7. Martucci Francesca . . . . . » 47,13750
8. Castrignano Vincenza . . . . . » 46,86250
9. Petroforte Anna . . . . . . » 46,20000
10. Dell'Aquila Filomena . . . . . » 45,21250
11. Lavatoi Elsa . . . . . . » 45,20625
12. Rubino Maria Vincenza . . . . » 44,78750
13. Saracino Vincenza . . . . . » 44,25625
14. Santo Ines . . . . . . » 44,09375

15. Colavito Teresa . . . . . . punti 44,06750
16. Deluzio Angela Maria . . . . . . » 43,86875
17. D'Achille Francesca . . . . . . » 43,71750
18. De Marinis Lorita . . . . . . » 43,50000
19. Giacomelli Carla . . . . » 43,26250
20. Rubino Berta . . . . » 42,58750
21. D'Aquaro Rita Santa . . . . . . » 42,16250
22. Simone Maria . . . . » 42,05000
23. Vitucci Laura . . . . » 41,01250
24. Capozzi Nunzia . . . . » 38,99375
25. Orlando Irene . . . . » 38,84375
26. Montesano Maria Vincenza . . . » 38,78125
27. Chiapparo Carmela . . . . . . » 36,91250
28. Chirivì Silvana . . . . . . » 36,87500
29. Laneve Giovanna . . . . . . » 36,68125

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario e dei Comuni interessati.

Bari, addì 22 ottobre 1963

Il medico provinciale: CARONNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6242 del 22 ottobre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per il conferimento di quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1962, bandito con decreto n. 1754 del 12 marzo 1963;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse e sono assegnate alla sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Pacchierotti Licia: Acquaviva delle Fonti (condotta unica);
2) Giannotte Rosa: Bitetto (condotta unica);
3) Guglielmo Teresa: Bitonto (frazione Mariotto);
4) Marziliano Francesca: Minervino Murge (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario e dei Comuni interessati.

Bari, addì 22 ottobre 1963

Il medico provinciale: CARONNA

(9288)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Asti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 47610/Vet., del 9 settembre 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria di Canelli-Cassinasco, vacante al 30 novembre 1960;

Visto il successivo decreto n. 249/Vet. del 29 marzo 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito formulata dalla stessa;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso in narrativa:

1. Garesio Giacomo . . . . . punti 61,521 su 100
2. Massocco Pietro . . . . . . » 61,241 »
3. Berra Luigino . . . . . . » 61,132 »
4. Chiriotti Pietro . . . . . . » 60,292 »
5. Cassinelli Felice . . . . . . » 57,075 »
6. Dellavalle Pietro . . . . . . » 54,875 »
7. Masini Giampiero . . . . . » 54,537 »
8. Violardo Secondo . . . . . » 53,373 »
9. Beccaris Enrico . . . . . . » 52,636 »
10. Zucchi Lorenzo . . . . . » 52,152 »
11. Bottero Ferrante . . . . . . » 51,993 »
12. Rotteglia Antonio . . . . . » 50,588 »
13. Parodi Giuseppe . . . . . . » 49,016 »
14. Cusaro Luigi . . . . » 48,437 »
15. Moschietto Arturo . . . . . » 47,716 »
16. Maletto Romano . . . . . . » 47,125 »
17. Rigazio Osvaldo . . . . . . » 45,000 »
18. Zaccone Carlo . . . . . . » 43,464 »
19. Robaldo Antonio . . . . . . » 43,250 »
20. Sesenna Giuseppe . . . . . » 42,500 »
21. Tosoni Ferrando, (partigiano) . . » 42,000 »
22. Ferrari Luigino . . . . . . » 42,000 »
23. Craighero Italo . . . . . » 40,000 »
24. Barbero Remigio . . . . . » 38,625 »
25. Cazzola Giovanni . . . . . » 38,500 »
26. Ragni Luigi Erminio . . . . . » 38,187 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Asti ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quelli della Prefettura e dei Comuni interessati.

Asti, addì 16 ottobre 1963

Il veterinario provinciale: NOTARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1595/Vet. del 16 ottobre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per il conferimento della condotta veterinaria di Canelli-Cassinasco, vacante al 30 novembre 1960;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Garesio Giacomo è dichiarato vincitore del concorso per il posto di veterinario condotto di Canelli-Cassinasco.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Asti ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quelli della Prefettura e dei Comuni interessati.

Asti, addì 16 ottobre 1963

Il veterinario provinciale: NOTARI

(9224)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1573 in data 10 marzo 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di due posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 111 in data 15 gennaio 1963, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso e ritenuta la regolarità delle operazioni espletate dalla Commissione stessa;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dallo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in epigrafe:

1. Reposi Valerio . . . . punti 55,654
2. Vicinelli Ermanno . . . . » 52,822
3. Rezzani Giuseppe . . . . » 51,255
4. Dellagiovanna Pietro . . . . . . » 50,903
5. Fongo Giuseppe . . . . » 47,699
6. Leonarduzzi Della Chiave Mario . . . » 45,456
7. Neri Rosario . . . . » 44,711
8. Bernuzzi Giuseppe . . . . » 43,317
9. Carena Mario . . . . » 42,270
10. Maltoni Natalino . . . . » 39,946
11. Nai Giacomo . . . . » 38,951
12. Verlucca Raveri Pietro . . . . . . » 37,488
13. Gatti Siro . . . . » 35,849
14. Stringi Giuseppe . . . . » 35,605
15. Giacomotti Romano, coniugato . . . » 35,000
16. Canevari Franco, celibe . . . . . » 35,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dei Comuni interessati.

Pavia, addì 22 ottobre 1963

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6613 pari data, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di due posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1961;

Viste le domande dei candidati dalle quali risultano le sedi indicate da ciascuno di essi in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dallo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del decreto presidenziale 11 marzo 1935, numero 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra ed assegnati alle condotte mediche a fianco indicate:

1) Reposi Valerio. Stradella, 2ª condotta;
2) Rezzani Giuseppe: Sant'Angelo Lomellina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dei Comuni interessati.

Pavia, addì 22 ottobre 1963

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

(9226)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3278 in data 20 agosto 1962, e numero 3817 in data 20 settembre 1962, con i quali è stato bandito il concorso per due posti di medico condotto vacanti nella 4ª e 5ª condotta del comune di Bagni di Lucca;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a due posti di merito condotto vacanti in comune di Bagni di Lucca al 30 novembre 1961:

1. Nuti Endro . . . . punti 47,50
2. Del Pecchia Piero . . . . » 46,51
3. Polvani Pier Leone . . . . » 46,32
4. Bortolotto Fulvio . . . . » 45,45
5. Riccucci Emiliano . . . . » 44,50

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 18 ottobre 1963

Il medico provinciale: TEDESCHI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4401 di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso per due posti di medico condotto vacanti nel comune di Bagni di Lucca al 30 novembre 1961, indetto con decreti n. 3278 in data 20 agosto 1962 e n. 3817 in data 20 settembre 1962;

Ritenuto di dover provvedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascuno dei due posti messi a concorso;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai concorrenti nelle rispettive domande di ammissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso in premessa specificato, sono dichiarati vincitori del concorso stesso per il posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Nuti Endro: Bagni di Lucca, 4ª condotta: Fabbriche di Casabasciana;

2) Del Pecchia Piero: Bagni di Lucca, 5ª condotta: Giardinetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Il sindaco di Bagni di Lucca è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Lucca, addì 18 ottobre 1963

Il medico provinciale: TEDESCHI

(9102)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.